

CANCELLAZIONE DALL'A.I.R.E. PER PRESUNTA IRREPERIBILITÀ

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visto l'art. 4, comma 1, lett. d) della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: "Anagrafe e censimento degli italiani all'Estero" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 6 settembre 1989, n. 328, recante: "Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470";

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'interconnessione tra l'A.P.R. e l'A.I.R.E. stabilita dall'art. 1 del d.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 e, quindi, delle relative normative;

Visto l'art. 11, comma 1, lett c), del d.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le circolari del Ministero degli interni:

- n. 12 del 26 giugno 1990, § 3.2;

- n. 7/1995 del 19 maggio 1995;

- n. 2/2004 del 15 gennaio 2004.

Visto l'art. 4, primo comma, lett. d) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e successive modificazioni che testualmente recita:

«1. La cancellazione delle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

... omissis ...

d) (Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali.»;

Premesso che in data 11/02/2020 sono pervenuti dal Consolato Generale d'Italia a Parigi i modelli Cons.01 prot. n. 5951 – 5952 e 5956 del 11/02/2020 con i quali comunicava la cancellazione per irreperibilità di FUSARO AMANDINE KARINE nata a LONS LE SAUNIER (F) il 15/12/1989 Iscrizione Aire N. 2/2005 - intestatario scheda - FUSARO ARTHUR LUC nato a LONS LE SAUNIER (F) il 25/07/1997 Iscrizione Aire N. 4/2005 – fratello - e FUSARO LUCIE MARION nata a LONS LE SAUNIER (F) il 30/09/199 Iscrizione Aire N. 3/2005 - sorella –FAMIGLIA AIRE N. 37/2005;

Visto che il responsabile d'ufficio di anagrafe, a seguito di accertamenti disposti, ha proposto la cancellazione, da questa anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), di:

Num. Ord.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	MOTIVO E DECORRENZA DELLA CANCELLAZIONE
1	FUSARO AMANDINE KARINE	LONS LE SAUNIER (F) 15/12/1989	Irreperibilità – 11/02/2020
2	FUSARO ARTHUR LUC	LONS LE SAUNIER (F) 25/07/1997	Irreperibilità – 11/02/2020
3	FUSARO LUCIE MARION	LONS LE SAUNIER (F) 30/09/199	Irreperibilità – 11/02/2020

Visto che il Ministero dell'interno con circolare 19 maggio 1995, n. 7/95, fra l'altro, testualmente, dispone:

..... omissis

«L'art. 4 della legge 470 non prevede espressamente la cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti, come invece disposto per l'anagrafe della popolazione residente dall'art. 11 comma c) del d.P.R. 30/5/89, n. 223, essendo prevista soltanto, tra le altre cause, la cancellazione per irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita del soggetto, ovvero, dopo la effettuazione di due successivi rilevazioni e cioè dopo undici anni dal primo censimento che è avvenuto nell'ottobre del 1991. (Attualmente la cancellazione per irreperibilità presunta, salvo prova contraria è prevista:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina di avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché alle consultazioni referendarie locali.

Tuttavia non può ritenersi esclusa la cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti per gli iscritti in AIRE, considerata non solo l'interconnessione tra le due anagrafi stabilita dall'articolo 1 del d.P.R. 6/9/89, n. 323 e quindi, delle relative normative, ma altresì che la stessa legge 470, nell'indicare le cause di cancellazione per irreperibilità presunta, ha posto dei parametri temporali per l'aggiornamento dell'AIRE cui devono far riferimento gli ufficiali di anagrafe.


In pratica la legge 470 lascia chiaramente intendere che a fronte di posizioni anagrafiche ferme da tempo, che non hanno alcun riscontro attivo, ben può procedersi alla loro cancellazione.

In base a tali considerazioni, si potrà procedere alla cancellazione di posizioni cristallizzate da tempo ed antecedenti all'introduzione della legge 470..»;

ORDINA

che le persone in premessa generalizzate siano cancellate dall'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), per irreperibilità per il motivo e con la decorrenza a fianco di ognuno indicata, che copia del presente provvedimento venga inviato alla Prefettura e al competente Consolato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di questa provincia entro 30 giorni dalla notifica, come previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE